Sent. n. 123/2026 pubbl. il 17/11/2026
Cron. n. : 4154/2026
Rep. n. 240/2026 del 17/11/2026

P.U. 69-1 del 2026

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

STEFANO MELIS, c.f. MLSSFN74C19B354Z, difeso, giusta procura alle liti in atti, e rappresentato e dagli avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cagliari, e con l'ausilio del dott. Mario Pintor in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 10.6.2026, Stefano Melis ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:
– è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 del 2019, essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
– versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, versando in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
– è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, con la qualifica di Maresciallo Ordinario, e percepisce uno stipendio mensile di circa 2.168,11 €, gravato da trattenute per cessione del quinto dello stipendio (420,00 € mensili) e per delegazione di pagamento (360,00 € mensili);
– il suo nucleo familiare è composto da quattro persone, con un fabbisogno mensile stimato in circa 1.750,00 €, comprensivo del contributo al mantenimento delle figlie minori e dei contributi domestici;

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

– è titolare della quota del 50% dell'immobile ad uso abitativo sito in Quartucciu, via Giofra n. 20, gravato da mutuo ipotecario fondiario e il cui valore è stato stimato in perizia in 94.000,00 €, a fronte di un residuo del mutuo di 127.000,00 € circa;

– è proprietario dell'autovettura Toyota Yaris, tg. CW659BP;

– è gravato da debiti così individuati: a) 127.457,96 € nei confronti di Kerdos SPV S.r.l. (servicer Prelios Credit Servicing, già B@nca 24-7 S.p.A.), a titolo di residuo del mutuo ipotecario fondiario n. 38/51/12541 stipulato in data 20.11.2009, di cui 27.400,00 € per rate scadute e insolute; b) 24.455,00 € nei confronti di Italcredi S.p.a., in forza del contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 150062 del 25.3.2021; c) 17.761,00 € nei confronti di Italcredi S.p.a., in forza del contratto di delegazione di pagamento n. 185620 del 9.10.2023; nonché i debiti di procedura, consistenti nel compenso residuo del gestore della crisi (2.134,30 €) e nel compenso dei difensori (4.993,00 euro);

– le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso: l'accesso al credito nell'anno 2000 per le spese del matrimonio; la separazione e il successivo divorzio; l'acquisto, nel 2009, dell'immobile sito a Quartucciu mediante mutuo ipotecario a tasso variabile; la perdita del lavoro della compagna nell'anno 2016; la separazione nell'anno 2020, con conseguente necessità di far fronte da solo al pagamento delle rate;

– non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;

– non ha già usufruito dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente ha formulato ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione; pagamento integrale delle rate scadute del mutuo ipotecario (27.400,00 euro), con contestuale ripresa del pagamento delle rate a scadere; pagamento del 5% dei crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio e dalla delegazione di pagamento, di natura chirografaria. La proposta prevede due modalità alternative di attuazione: a) in via principale, mediante finanziamento della Fondazione Antiusura, con pagamento ai creditori in unica soluzione entro 60 giorni dall'omologa definitiva; b) in via subordinata, in caso di mancata concessione del finanziamento, mediante versamenti mensili di 450,00 € per un arco temporale di 82 mesi.

Il ricorrente ha, altresì, dedotto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentando che il valore dell'immobile (94.000,00 €) risulta inferiore al residuo del mutuo, sicché in sede di liquidazione il credito ipotecario non verrebbe integralmente soddisfatto, con aggravio delle spese della procedura esecutiva.

B) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Mario Pintor, nominato con provvedimento n. 141/2024 del 19.9.2024, che ha accettato l'incarico.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

Nella sua relazione, l'O.C.C. ha indicato le cause dell'indebitamento ed esaminato la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; ha esposto le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; ha valutato positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; ha indicato i costi presunti della procedura. Inoltre, il gestore della crisi ha esaminato la diligenza dei creditori nella valutazione del merito creditizio del ricorrente al momento dell'erogazione dei finanziamenti e ha concluso per la fattibilità del piano.

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta emerge che l'indebitamento del ricorrente è riconducibile a esigenze familiari concrete (spese del matrimonio, acquisto dell'abitazione familiare, mantenimento delle figlie), nonché a fattori sopravvenuti e non imputabili al debitore, quali la separazione, il divorzio e la perdita del contributo reddituale della compagna. Non emergono, allo stato, condotte in malafede o con colpa grave alla base della situazione di sovraindebitamento. Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

D) Con decreto del 17.08.2026, il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto procedersi nelle pubblicità di legge e nella comunicazione ai creditori, assegnando loro termini per osservazioni.

Nel termine assegnato sono pervenute le contestazioni da parte di Italcredi S.p.A. relative:
1) alla condotta del debitore che non sarebbe meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per aver causato con colpa grave il proprio sovraindebitamento;
2) all'alternativa liquidatoria considerata come più conveniente per i creditori rispetto alla ristrutturazione dei debiti;
3) al trattamento del credito di Italcredi S.p.A. all'interno della procedura;
4) alle maggiori risorse cui il debitore potrebbe attingere per dare maggiore soddisfacimento ai creditori;
5) alla modalità di esecuzione del piano proposto che risulterebbe indeterminato non essendo specificato quale alternativa verrà adottata tra l'esecuzione immediata a seguito dell'intervento del fondo antiusura e l'esecuzione in 86 mesi.
In merito alla prima contestazione (colpa grave del debitore), Italcredi S.p.A. osserva che il debitore avrebbe assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche con ricorso reiterato al credito, mediante rinnovo di precedenti finanziamenti, integrando una condotta gravemente colposa.
La doglianza non può essere condivisa.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

Nel caso di specie, i finanziamenti originari, come illustrato analiticamente nella relazione particolareggiata dell'O.C.C., sono stati assunti in un contesto reddituale e familiare "sano", che consentiva al ricorrente di adempiere alle relative obbligazioni. Solo successivamente tale equilibrio è venuto inaspettatamente meno per effetto della separazione e della perdita del lavoro da parte della compagna, con conseguente riduzione delle risorse economiche complessivamente disponibili.

È, dunque, necessario distinguere la situazione esistente al momento dell'assunzione dei debiti originari da quella successivamente determinatasi per effetto delle sopravvenienze che hanno inciso sulla capacità di rimborso.

Deve, altresì, osservarsi la natura dei successivi finanziamenti del 2021 e del 2023, non finalizzati a procurare nuova liquidità al ricorrente, bensì alla chiusura e sostituzione di precedenti esposizioni debitorie, quale espressione, non della irresponsabile assunzione di nuovi debiti, ma della volontà del debitore di ristrutturare e rendere maggiormente sostenibile il debito già esistente, attraverso la sostituzione dei precedenti finanziamenti con nuove obbligazioni.

Ricostruita in tali termini la genesi dell'indebitamento, la mera successione dei finanziamenti e la loro successiva insostenibilità non sono sufficienti, di per sé, a integrare la colpa grave richiesta dall'art. 69 CCII, dovendo essere dimostrato, in concreto, che al momento delle singole operazioni il ricorrente fosse consapevole dell'irreversibilità della propria situazione e, nonostante ciò, abbia assunto nuove obbligazioni con grave negligenza.

Vieppiù, la stessa Italcredi S.p.A., nelle osservazioni pervenute al Gestore in data 23.9.2026 ha riconosciuto di aver effettuato "*la valutazione del merito creditizio prevista dalla legge, come previsto dall'art. 124 bis T.U.B., in particolare ricevendo autodichiarazioni dal potenziale finanziato e consultando le banche dati consuete dei sistemi di informazioni creditizie, tra le quali il CRIF nella fattispecie, rilevando altresì in entrambe i prestiti un rapporto rata/reddito congruo e tale da poter autorizzare la concessione del finanziamento (ad esempio nel 2023 pari al 27%)*", confermando, dunque, che al momento dell'erogazione del credito il rapporto rata/reddito risultava congruo sulla base delle verifiche effettuate dal finanziatore. Il rilievo di Italcredi S.p.A. non considera, pertanto, né la genesi dell'indebitamento né la concreta funzione delle successive operazioni finanziarie e, alla luce di quanto testé osservato, appare priva di pregio.

Con riferimento alla seconda contestazione (alternativa liquidatoria più conveniente per i creditori rispetto alla ristrutturazione dei debiti), il rilievo è privo di riscontro concreto, considerando che il debitore è proprietario del solo 50% dell'immobile (occupato dalla ex compagna del debitore e dalle due figlie di cui una ancora minorenne) e che una vendita all'asta, come ha rilevato il Gestore, "*oltre ad essere molto problematica deve essere comunque ipotizzata con ribassi d'asta molto elevati che garantirebbero al creditore ipotecario una minima soddisfazione del proprio credito che attualmente*

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

ammonta ad euro 127.400 trasformandolo, dopo aver incassato il ricavato dalla vendita, in creditore chirografario per la parte residua insoddisfatta. Inoltre, i tempi sarebbero molto lunghi perché occorrerebbe il passaggio davanti al Giudice per sciogliere la comproprietà tra il debitore e la ex compagna prima di poter mettere la casa all'asta nella sua interezza oltre al fatto che il Giudice dell'esecuzione difficilmente ordinerà lo sgombero immediato di un immobile occupato da una madre senza reddito con due figlie di cui una minorenne. Il tempo necessario potrebbe dilatarsi fino ai 36/48 mesi". Inoltre, nel piano liquidatorio prospettato da Italcredi S.p.A., non è stato previsto alcun compenso per liquidatore, periti, pubblicità d'asta e spese legali.

Sul punto, osserva l'O.C.C. "*non si arriverebbe a una percentuale di soddisfazione migliore di quella proposta nel piano. Infatti, nell'ipotesi da voi esposta il debitore dovrebbe apportare al servizio della procedura ben 1.050 euro al mese (giustificati a vostro avviso dal fatto che il debitore non avrebbe più da sostenere il peso della rata del mutuo da euro 600 mensili). In realtà tale cifra rappresenta la quota del suo stipendio che il debitore è disposto a sacrificare esclusivamente per pagare il mutuo e non perdere l'immobile dove vivono le figlie. Venendo meno l'obiettivo di salvare la casa, il debitore non ha alcun obbligo né interesse a versare spontaneamente i 600 € del mutuo al liquidatore. Quei soldi tornerebbero nella piena disponibilità del debitore per pagare, ad esempio, l'affitto di una nuova abitazione per sé o per supportare il nucleo familiare. Quindi la quota mensile che teoricamente il debitore sarebbe chiamato ad apportare al servizio della procedura sarebbe, al massimo, di € 450*".

La precisazione del Gestore appare priva di vizi logici e fattuali, supportata dai dati rappresentati nella relazione particolareggiata e nel ricorso e depone a favore di un giudizio di convenienza della ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto al terzo motivo di doglianza (trattamento del credito di Italcredi S.p.A. all'interno della procedura), l'istituto contesta a) la natura concorsuale dei crediti derivanti da cessione del quinto dello stipendio e dalla delegazione di pagamento; b) la sospensione delle trattenute stipendiali; c) la corretta quantificazione del credito.

a) Preliminarmente, si deve osservare che l'art. 67, comma 3, CCII, prevede espressamente che "*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno*". Un'interpretazione che sottraesse integralmente le quote future di stipendio già cedute agli effetti del piano rischierebbe di privare di significativa portata applicativa la previsione contenuta nell'art. 67, comma 3, CCII, che, invece contempla, espressamente la possibilità di falcidiare e ristrutturare tali debiti. La disciplina speciale dettata dal CCII conferma proprio che il Legislatore ha inteso ricondurre tali rapporti nell'ambito della

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

ristrutturazione del debito del consumatore. In conclusione, la cessione del quinto integra una peculiare modalità di adempimento del credito e di vincolo delle future spettanze retributive, ma non attribuisce al creditore una causa legittima di prelazione prevista dagli artt. 2745 ss. c.c.; ne consegue che, in assenza di un espresso riconoscimento normativo di un trattamento diverso, il relativo credito resta assoggettabile alle regole concorsuali dettate dal Codice della crisi.

A sostegno di tale impostazione milita il dato normativo e la *voluntas legis* ivi contenuta: lo stesso CCII distingue tra crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 67, comma 4) e crediti derivanti da cessione del quinto (art. 67, comma 3). Ne consegue che il finanziatore assistito da cessione del quinto non può pretendere, per il solo fatto dell'intervenuta cessione, un soddisfacimento integrale e separato rispetto alle regole concorsuali. Il relativo credito, in mancanza di una causa legale di prelazione, è suscettibile di essere trattato secondo le regole previste dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, ove non assistito da ulteriori garanzie opponibili alla procedura, può essere ricompreso tra i crediti chirografari e assoggettato alla falcidia stabilita dal piano. Alla medesima conclusione deve pervenirsi, a maggior ragione, per la delegazione di pagamento. La delegazione non costituisce, infatti, una causa di prelazione sul patrimonio del debitore, ma una particolare modalità di adempimento dell'obbligazione. Essa non può quindi trasformarsi, per effetto della mera struttura contrattuale prescelta, in un diritto di soddisfacimento integrale e prioritario sottratto al concorso.

Ne consegue che il trattamento dei due crediti di Italcredi S.p.A. iscritti, nel piano, nella categoria dei crediti chirografari, risulta coerente con la struttura della procedura e con la disciplina di cui all'art. 67, comma 3, CCII.

b) In merito alla contestazione della sospensione delle trattenute stipendiali, Italcredi S.p.A. ha dedotto come più equa (rispetto alla sospensione) la prosecuzione delle medesime sino all'eventuale omologazione del piano. Sul punto, si osserva che le misure protettive previste nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore operano proprio al fine di preservare il patrimonio e i flussi reddituali del debitore durante la fase di formazione e verifica del piano, evitando che iniziative individuali o meccanismi satisfattivi operanti in favore di singoli creditori alterino la futura attuazione del piano.

Non è, pertanto, condivisibile l'osservazione mossa da Italcredi S.p.A.. Se così fosse, verrebbe frustrata l'utilità pratica e la finalità delle misure protettive poiché ciascun creditore potrebbe continuare a soddisfarsi autonomamente sino all'omologa del piano, con il rischio di compromettere irreversibilmente la fattibilità dello stesso e l'equilibrio tra le posizioni creditorie.

La sospensione delle trattenute derivanti da cessione del quinto costituisce, invece, una misura coerente con la funzione conservativa propria della fase prenotativa e progressiva della procedura.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

c) Per quanto riguarda, infine, la quantificazione del credito di Italcredi S.p.A. all'interno della procedura, questo Giudice ritiene condivisibili le osservazioni dell'O.C.C. il quale ha chiarito che nel piano la data di riferimento per stabilire il credito è il 28.02.2026 e che utilizzando il piano di ammortamento allegato dall'istituto per entrambi i contratti, "*il debito residuo a tale data ammonta ad euro 23.758,85 per la posizione relativa alla cessione del quinto n. 150062 e ad euro 17.240,60 per la posizione relativa alla delega di pagamento n. 185620. Nelle vostre osservazioni, avendo nel frattempo incassato ulteriori rate, avete preso in considerazione la data del 30/06/2026 per la posizione relativa alla cessione del quinto n. 150062 e del 31/07/2026 per la posizione relativa alla delega di pagamento n. 185620. Ma, ed è il motivo per cui la pretesa di rettifica del credito da voi reclamata è del tutto irricevibile, al debito residuo alle date sopra citate euro 22.353,85 per la posizione relativa alla cessione del quinto n. 150062 e ad euro 15.912,75 per la posizione relativa alla delega di pagamento n. 185620 avete aggiunto l'importo riportato nella colonna riservata al rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata*". L'O.C.C. sul punto ha osservato che "*Il piano di ammortamento distingue infatti chiaramente, nella sezione relativa all'ipotesi di estinzione anticipata, tra capitale residuo da un lato e rimborso interessi dall'altro. Tali due voci non possono essere sommate per determinare il capitale dovuto. Il "rimborso interessi" rappresenta infatti una voce collegata agli interessi non ancora maturati e oggetto di restituzione/abbuono nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento; esso non costituisce, pertanto, un'ulteriore quota di capitale dovuta dal debitore*".

Il Gestore ha correttamente assunto quale data di riferimento per la determinazione del passivo quella indicata nel piano, ossia il 28 febbraio 2026, individuando il debito residuo sulla base dei piani di ammortamento prodotti dalla stessa creditrice. Da tali documenti emerge un debito residuo pari a 23.758,85 euro con riferimento al contratto di cessione del quinto n. 150062 e pari a 17.240,60 euro con riferimento al contratto di delegazione di pagamento n. 185620. La pretesa rettifica del credito avanzata da Italcredi S.p.A. non trova, pertanto, riscontro nella documentazione contrattuale e contabile versata agli atti e non può essere condivisa.

In merito al quarto punto (maggiori risorse cui il debitore potrebbe attingere per dare maggiore soddisfacimento al ceto creditorio), si condivide quanto osservato dall'O.C.C.. In particolare, Italcredi S.p.A. ha dedotto che le risorse destinate al piano potrebbero aumentare in futuro per via di una *«naturale rivalutazione e crescita dell'asset stipendiale».* In merito si rileva l'infondatezza di tale assunto atteso che, come osservato anche dal Gestore, l'eventuale e fisiologico incremento nominale della retribuzione futura risponde alla necessità di adeguare il reddito al progressivo aumento del costo della vita (inflazione). Pertanto, a fronte di un aumento nominale delle entrate, è ragionevole attendersi un pari incremento delle spese necessarie al mantenimento dignitoso del debitore e del suo

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

nucleo familiare, lasciando di fatto immutato il potere d'acquisto e la quota di reddito aggredibile. Rileva l'O.C.C. che "*Il piano, così come strutturato, garantisce la massima affidabilità delle somme attualmente disponibili, nel pieno rispetto del principio di fattibilità della procedura*".

Anche la contestazione sul calcolo impiegato dall'O.C.C. per valutare la congruità delle spese mensili necessarie per garantire al sovraindebitato un dignitoso tenore di vita (pag. 23 delle osservazioni) non è condivisibile.

Sul punto, il Gestore ha precisato che la valutazione delle spese essenziali è stata svolta sulla base dei parametri normativi di cui al CCII, tenendo conto del fatto che l'assegno sociale erogato dall'INPS viene corrisposto per 13 mensilità all'anno (non per 12, come erroneamente calcolato dalla creditrice in sede di contestazioni). Di conseguenza, "*la base corretta per ricavare il valore annuo di un singolo assegno sociale è: Valore Mensile × 13. Moltiplicando l'assegno sociale (aumentato della metà) direttamente per 2,04, si ottiene invece un valore errato sviluppato su base 12 mesi anziché 13. Inoltre nella mia verifica ho usato il dato dell'assegno 2025 (che al momento era il dato più recente disponibile) mentre voi avete usato il dato dell'assegno 2026, ma questo fatto, dato che l'assegno 2026 è più alto di quello del 2025, ha avvicinato i due valori*".

Parimenti infondata risulta la deduzione secondo cui il piano avrebbe dovuto considerare tra le risorse utilmente destinabili ai creditori anche il trattamento di fine rapporto maturato dal debitore.

Nelle osservazioni la creditrice prospetta che il ricorrente possa conseguire il trattamento di fine rapporto in un futuro "*non così remoto*" in ragione dell'età anagrafica del sig. Melis.

Tuttavia, come ha precisato il Gestore, il debitore, dipendente appartenente al comparto sicurezza e attualmente cinquantenne, potrà accedere al collocamento a riposo soltanto al raggiungimento dei requisiti ordinamentali previsti dalla disciplina di settore, individuabili, allo stato, in un'età non inferiore ai sessant'anni, e al netto di eventuali adeguamenti normativi nel frattempo intervenuti. L'evento pensionistico risulta, pertanto, collocabile, in epoca ampiamente successiva alla durata del piano, il quale, anche nell'ipotesi temporale meno favorevole per il debitore, risulterà già integralmente eseguito. In secondo luogo, la prospettazione della creditrice non appare condivisibile sotto il profilo giuridico. Il trattamento di fine rapporto non ancora esigibile costituisce, infatti, una posizione patrimoniale futura, subordinata alla permanenza del rapporto di lavoro e al verificarsi dell'evento che ne determina la liquidazione. Si tratta, pertanto, di un credito privo dei caratteri della liquidità ed esigibilità e, come tale, non assimilabile a una risorsa immediatamente disponibile da destinare all'esecuzione del piano.

In merito al quinto e ultimo motivo (modalità di esecuzione del piano proposto), Italcredi S.p.A. ha dedotto l'indeterminatezza del piano.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccc16ce7f78d31ff175574e0f2

L'O.C.C. ha osservato che la proposta non fonda la propria fattibilità esclusivamente sulla concessione del finanziamento da parte della Fondazione antiusura ma prevede espressamente due modalità alternative di esecuzione, ovvero, in caso di delibera positiva della Fondazione, pagamento della somma complessivamente prevista in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'omologazione definitiva; in caso di mancata delibera, esecuzione secondo il piano rateale indicato nel piano, con pagamento mensile di € 450 per 85 mesi, secondo l'ordine di soddisfacimento previsto. Il Gestore ha precisato che "*la mancata esistenza, allo stato, di una delibera definitiva della Fondazione non equivale quindi automaticamente all'assenza di fattibilità del piano*".
Anche quest'ultima contestazione appare priva di pregio e non può essere accolta.

Sul punto, il Gestore della crisi ha correttamente evidenziato che il piano non subordina la propria fattibilità esclusivamente all'erogazione del finanziamento richiesto alla Fondazione antiusura, ma contempla due distinti e regolati scenari esecutivi. In particolare, è previsto che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di intervento da parte della Fondazione, le somme destinate ai creditori siano corrisposte in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione; nell'ipotesi alternativa di mancata concessione del finanziamento, il piano prevede, invece, l'esecuzione mediante versamenti mensili di 450,00 euro per la durata di ottantacinque mesi, secondo le percentuali e l'ordine di soddisfacimento specificamente indicati nella proposta. Risultano, pertanto, preventivamente e precisamente individuati tanto gli eventi dai quali dipende l'attivazione della prima o della seconda modalità di esecuzione, quanto gli effetti che ciascuna di esse produce sul soddisfacimento dei creditori. La proposta contiene, dunque, una previsione completa delle modalità attuative del piano e non presenta alcuna incertezza idonea a comprometterne le ragioni creditorie. Infine, la circostanza che non sia stata ancora adottata una decisione definitiva da parte della Fondazione antiusura non integra di per sé una causa di inammissibilità della proposta.

Il ricorso e la documentazione prodotta, anche alla luce delle contestazioni e osservazioni presentate, soddisfano i requisiti di legge.

Superate le predette osservazioni ex parte creditoris, deve, quindi, procedersi all'omologa del piano.

Ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 14 del 2019 "*Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle*

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. 5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica".

Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma, integralmente prodotta, è completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'O.C.C.) e che la proposta non presenta profili di illegittimità.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 "*2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*".

La relazione presentata dall'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 "*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*".

Orbene, anche sotto tale profilo non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano, posto che non è emerso che i ricorrenti siano stati già esdebitato negli ultimi cinque anni né vi abbia già fatto ricorso per due volte. Infine, non sono emerse condotte in mala fede o con colpa grave, alla base della situazione di attuale sovraindebitamento.

P.Q.M.

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **Stefano Melis** (c.f. MLSSFN74C19B354Z);

- dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

- dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori;

- dispone che l'O.C.C. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;

- dispone che l'O.C.C. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

- dispone che l'O.C.C. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;

- dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, l'O.C.C. presenti al giudice una relazione finale;

- dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 17 novembre 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2